



# COMUNE DI ORTACESUS

PROVINCIA DI CAGLIARI

09040 Via Papa Giovanni XXIII n.22 Tel. 070/9804214 – 9804139 Fax 070/9804217

P. I. 01617990922 C.F. 80019670928 C.C.P. 16419095

E-mail:ortacesus@tiscali.it

## ORDINANZA N. 08/2011 DEL 26 SETTEMBRE 2011

**OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE PER IL CONTROLLO E LA LOTTA CONTRO I RATTI. DIRETTIVE PER LA DETENZIONE E L'ALLEVAMENTO DI ANIMALI DA CORTILE.**

### Premesso che:

- **Numerosi** cittadini hanno segnalato la presenza di un numero considerevole di ratti all'interno del centro abitato e che l'incuria e l'abbandono di aree libere non edificate, di fabbricati e di edifici in genere, costituiscono, anche per la presenza di sterpaglie, cespugli, ramaglie, erbacee e arbusti, condizioni ideali per la proliferazione di ratti e roditori in genere;
- **L'allevamento** nelle aree cortilizie di un numero considerevole di animali da cortile detenuti senza seguire le più elementari regole igieniche, contribuiscono a creare ulteriormente delle condizioni ideali per la proliferazione dei ratti;
- **Che** comunque è stata effettivamente accertata la presenza nel centro urbano di ratti che creano una seria situazione di emergenza di carattere igienico-sanitario, in relazione ad un effettivo pericolo per la salute dei cittadini;
- **Ritenuto** opportuno, necessario ed urgente programmare una serie di interventi ed adottare tutte le misure tese alla tutela della salute e dell'igiene pubblica, atte ad evitare l'incremento della popolazione murina;
- **Visto** il D. Lgs. 152/2006;
- **Vista** la L. n.689/1981;
- **Visto** il D.P.R. 320/1954 Regolamento di Polizia Veterinaria;
- **Visto** il T.U. delle leggi sanitarie n.1265/1934;
- **Visto** l'art. 50 del D. Lgs 267/2000;
- **Vista** la Legge 833/1978 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, nella quale lo stesso Sindaco viene individuato come Autorità Sanitaria Locale;
- **Visto** l'art. 33/Bis del Regolamento di Polizia Urbana;
- **Vista** l'ordinanza Sindacale n.4 del 08/07/1989;
- **Sentito** il Comando di Polizia Locale;
- **Ritenuto** di dover provvedere in merito;

## **ORDINA**

- **A** tutti i proprietari e a coloro che a qualsiasi titolo abbiano la disponibilità di immobili (edifici, costruzioni, locali, aree e spazi in genere), nessun riservato o escluso di appartenenza di privati o di Enti, siti nel perimetro urbano di :
1. Procedere a loro cura, spese e responsabilità, all'integrale derattizzazione degli immobili anzidetti e precisamente di quei locali che costituiscono ricetto di ratti, quali: scantinati, soffitte, sottotetti, spazi destinati a giardini e a verde in genere, distacchi, cunicoli, gallerie, intercapedini, ruderi, depositi o fosse per la raccolta dei rifiuti, reti fognarie e letti di corsi d'acqua;
  2. Provvedere a quanto disposto dal precedente punto 1) entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della presente Ordinanza, avvalendosi, per l'esecuzione, esclusivamente di Ditte specializzate in materia di derattizzazione, regolarmente iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
  3. Consentire il libero ed incondizionato accesso a tutti i Funzionari ed Agenti incaricati della vigilanza sull'esecuzione della presente Ordinanza.

## **AVVERTE**

che oltre ai sistemi di derattizzazione diretta dovranno essere attuati sistemi di derattizzazione passiva atti a prevenire la diffusione della popolazione murina, evitando di accumulare in cantine, magazzini e spazi a cielo aperto, granaglie, mangimi, foraggi rifiuti e oggetti che possano favorire la nidificazione degli stessi ratti, anche eliminando aperture in scantinati e sottotetti; quanto sopra dovrà essere attuato anche eliminando, in cortili e spazi a cielo aperto, sterpaglie e rovi, ponendo in atto quanto necessario per impedire la penetrazione degli stessi roditori. Avverte, altresì, che verranno effettuati rigorosi controlli da parte delle forze di polizia e dagli operatori del servizio di igiene e sanità della Locale Azienda Sanitaria al fine di verificare il completo rispetto della presente ordinanza.

## **ORDINA ALTRESI'**

Il divieto di allevamento e di detenzione, all'interno del perimetro urbano, di qualsiasi tipo di animale, con esclusione di quelli domestici (cani e gatti) quelli da affezione e quelli esotici consentiti dalla legge.

E' CONSENTITO, all'interno del centro abitato, l'allevamento, per esclusivo uso familiare, di piccoli animali da cortile della specie avicola (galline, anatre, oche, tacchini, faraone... ), conigli per un numero massimo di 15 (quindici) unità nel totale, a condizione che i ricoveri degli stessi rispondano a criteri di massima pulizia e che i liquami ed i materiali escrementizi siano smaltiti razionalmente ogni giorno.

## **D I S P O N E**

Che copia del presente provvedimento sia trasmesso a:

- **Prefettura di Cagliari**
- **Stazione C.C. Senorbì**
- **All'Azienda Usl n.8 di Cagliari distretto di Senorbì**
- **Ufficio Tecnico Comunale** per l'esecuzione della presente ordinanza relativamente alle aree e agli spazi di proprietà comunale.
- Che copia della presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio Comunale

## **A V V I S A**

**CHE** in caso di inadempienza, si procederà nei confronti dei trasgressori con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria prevista tra un minimo di di € **25,00** ed un massimo di € **500,00**, così come disposto dal comma 1/bis dell'art.7 del D. Lgs. 267/2000.

Inoltre, trascorso inutilmente il termine ultimo per l'esecuzione di quanto disposto con la presente ordinanza, agli inadempienti verrà applicata la sanzione accessoria, mediante diffida formale, che consiste nell'obbligo di pulire l'area entro e non oltre tre giorni dalla data di notifica della diffida stessa. In caso contrario i lavori verranno eseguiti d'ufficio da parte di questa Amministrazione Comunale con il successivo addebito delle spese sostenute per i lavori di bonifica e di conseguenza il proprietario dell'area sarà denunciato all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

## **D E M A N D A**

**La verifica dell'esecuzione del presente provvedimento:**

- All'Ufficio di Polizia Locale -Senorbì-
- All'U.T.C. Comune di Ortacesus -Ortacesus-
- Stazione C.C. Senorbì -Senorbì-
- All'Azienda Usl n.8 di Cagliari distretto di Senorbì - Senorbì -

## **I N F O R M A**

- **Che** per quanto riguarda eventuali contenziosi relativi alla violazione della presente ordinanza verranno applicati i principi stabiliti dalla L. 689/1981 e successive modificazioni ed integrazioni. L'autorità competente è il Sindaco, al quale nei tempi e nei modi previsti dalla legge potranno essere inoltrati scritti difensivi.
- **Che** ai sensi dell'art.3 comma 4 della L. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Sardegna, entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dal termine di notificazione o ricevimento del presente atto, ovvero entro il termine di 120 giorni , a decorrere dalla stessa data, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare le disposizioni previste nella presente Ordinanza.

**Ortacesus 26 Settembre 2011**

**IL SINDACO**  
**Mereu Fabrizio**